

(N. 1604)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa

(LAGORIO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(ANDREATTA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 OTTOBRE 1981

Modifiche alla legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, e successive modificazioni

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 18 dicembre 1964, n. 1414, concernente « Reclutamento degli ufficiali dell'Esercito », all'articolo 3, secondo comma, riserva ai giovani provenienti dalla scuola militare « Nunziatella » il 50 per cento dei posti messi a concorso per ciascuno dei corsi dell'Accademia militare (Arma dei carabinieri, Armi varie, Corpo automobilistico, Corpo di commissariato - ruolo sussistenza - e Corpo di amministrazione).

Accade così che i posti messi a concorso per i corsi più ambiti vengono di fatto coperti per la metà dai soli provenienti dalla « Nunziatella ».

Ad esempio, per il corso dell'Arma dei carabinieri, per cui vengono messi a concorso annualmente circa 50 posti, mediamente 20 vengono occupati da provenienti dalla « Nunziatella » (circa 50 aspiranti),

mentre i restanti 30 sono ricoperti dai primi classificati fra i circa 800 concorrenti esterni, tra cui sono numerosi gli appartenenti all'Arma dei carabinieri.

Al fine di consentire la selezione degli allievi ufficiali su una base più ampia, pur salvaguardando le aspettative dei giovani provenienti dalla Scuola militare, a suo tempo istituita con precipue finalità di alimentazione delle Accademie militari, appare opportuno ridurre la percentuale della riserva per i provenienti dalla « Nunziatella » dall'attuale 50 per cento al 20 per cento dei posti messi a concorso per ciascuno dei corsi di Accademia.

Allo scopo si provvede con l'unito disegno di legge, sul quale il Consiglio superiore delle forze armate ha espresso parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« L'ammissione al corso dell'Accademia militare per i provenienti dalle categorie di cui alle lettere *b*) e *c*) del numero 1) ha luogo in seguito a concorso, al quale sono ammessi coloro che siano in possesso di uno dei prescritti titoli di studio. I provenienti dalla categoria di cui alla lettera *a*) del numero 1) sono ammessi con precedenza sugli altri aspiranti fino alla concorrenza del 20 per cento dei posti messi a concorso, purchè idonei in attitudine militare ».